

5 Dicembre 2012, ore 08:26

La sentenza n. 19861/2012 della Cassazione**La definizione delle liti fiscali pendenti non comporta l'inefficacia dei ruoli già formati**

La definizione delle liti fiscali pendenti non comporta l'inefficacia dei ruoli già formati precedentemente alla presentazione della domanda di definizione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, che ha ribadito che "la presentazione d'istanza di definizione agevolata ex art. 16 n. 289 del 2002 non inficia ex post l'iscrizione a ruolo di una pretesa tributaria per IVA che, anzi, in caso di contestazione, può dar luogo alla lite pendente, presupposto di applicazione della legge sul condono".

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Gabriella Antonaci - Avvocato, Loconte & Partners

È quanto ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19861 depositata il 14 novembre 2012.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino, secondo cui che una cartella esattoriale recante l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo, emessa a seguito di rettifica per gli anni 1993 e 1994 e notificata in data antecedente rispetto alle domande di definizione delle liti pendenti, diveniva illegittima a seguito della successiva presentazione di quest'ultime.

Formulava, pertanto, l'Ufficio, il seguente quesito di diritto: "se la presentazione di istanze di condono ex art. 16 legge 289 del 2002, implichi per ciò solo la sospensione del potere di riscossione dei crediti tributari vantati dall'amministrazione finanziaria".

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, in accoglimento del ricorso dell'Ufficio, ha statuito che l'iscrizione a ruolo antecedente alla presentazione dell'istanza di condono, anziché affetta da illegittimità sopravvenuta, "configura, almeno in astratto, il presupposto per l'applicazione del condono, giacché essa, contenendo la pretesa erariale di pagamento del tributo, darebbe luogo, in caso di impugnazione, alla lite pendente definibile in base alla legge del 2002".

La conclusione cui giunge la Suprema Corte pare condivisibile, sia a seguito di un'analisi legislativa in materia di condono, sia alla luce delle pronunce più rilevanti di giurisprudenza e di prassi.

Per quanto concerne il primo profilo, analizzando la normativa sul condono, né l'art. 16 della legge n. 289/2002, né l'art. 39, comma 12, D.L. n. 98/2011, hanno previsto - quale **effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata** - la sospensione della riscossione, ma **unicamente la sospensione delle attività processuali**.

L'orientamento della Cassazione trova, altresì, conferma in altre pronunce emesse dalla Corte di legittimità. Il riferimento è, *in primis*, alla sentenza 31 marzo 2011, n. 7399. Con tale pronuncia, la Corte di cassazione, relativamente all'impugnazione di cartella esattoriale notificata a seguito di iscrizione a ruolo straordinario, ha affermato che "in tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quindi può giovare della sospensione dei termini processuali ivi prevista, anche la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale notificata a seguito di iscrizione a ruolo straordinario, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, perché la pretesa erariale concerne un pagamento del tributo in pendenza del processo e si riferisca ad una richiesta condizionata per legge all'esito del giudizio di merito sull'accertamento, essendo perciò sia la richiesta provvisoria che il giudizio, fondati sullo stesso presupposto sostanziale "*sul iudice*" (negli stessi termini, Cass. civ., Sez. V., 25 gennaio 2008, n. 1604).

Infine, la pronuncia dei giudici di legittimità appare coerente anche con l'orientamento consolidato dell'Agenzia delle Entrate. E ciò perché il ruolo emesso a seguito di rettifica di dichiarazioni, lungi dall'avere una natura prettamente riscossiva, "assolve anche una funzione di provvedimento impositivo" (Agenzia delle Entrate, circolare n. 48/E del 2011; nello stesso senso, circolare n. 12/E del 2003), ragion per cui, la presentazione della domanda di definizione inerente un'iscrizione a ruolo scaturente da rettifica di dichiarazione, anziché determinare l'illegittimità sopravvenuta della stessa, diventa il presupposto, ossia l'oggetto della definizione agevolata stessa, sulla quale sarà chiamata a pronunciarsi l'Agenzia delle Entrate, dichiarando, nel caso la regolarità della definizione e la cessazione della materia del contendere, con il conseguente sgravio della cartella.

Sotto questo profilo, infatti, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 21 febbraio 2003, n. 12, al

paragrafo n. 11.3.5., ha affermato che “il contribuente che alla data di presentazione della domanda di definizione non abbia ancora pagato la cartella, acquisisce, a seguito della verifica della regolarità della domanda, il diritto allo sgravio del ruolo”.

Tale conclusione è stata, poi, successivamente ripresa nella circolare 24 ottobre 2011, n. 48/E, par. 9, la quale, fornendo dei chiarimenti sui **nessi** intercorrenti tra **definizione delle liti pendenti** e **riscossione delle somme in pendenza di giudizio**, ha statuito che “**nessuna norma prevede che**, per effetto dei versamenti da condono e dell’invio del modello di adesione, **la riscossione debba bloccarsi**”, stabilendo, invero, la sospensione della riscossione “in seguito all’esecuzione del versamenti” e “dopo un sommario vaglio sulla regolarità della definizione, senza necessità di istanza proveniente dal contribuente”, nonchè lo sgravio dei ruoli “solo successivamente all’accertamento sulla regolarità della sanatoria”.

Non resta, a questo punto, che attendere ulteriori pronunce giurisprudenziali su simili questioni, per comprendere se l’orientamento interpretativo che si sta formando possa dirsi - come, invero, parrebbe - ormai definitivamente acquisito.

Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 14/11/2012, n. 19861

Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Co
Sviluppato da [OS3 srl](#)